

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5528 del 10/10/2024
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarità e variante concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo in golena sinistra del Po di Volano - rivolta di Medelana in Comune di Tresignana (FE). Proc. Cod. FE17T0047 Richiedente: Pascale Antonella
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5780 del 10/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo con cambio di titolarità e variante concessione per occupazione di area del demanio idrico ad uso agricolo in golena sinistra del Po di Volano - rivolta di Medelana in Comune di Tresignana (FE).

Proc. Cod. FE17T0047

Richiedente: Pascale Antonella

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm. e ii.;
- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,

173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;

- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all'Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpa Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 111 del 11/01/2011 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 6 anni alla sig.ra Franceschini Alberta, C.F. FRNLRT30B45G184F, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di circa mq 8.300,00 in golena sinistra del Po di Volano - rivolta di Medelana in Comune di Tresigallo (FE), ad uso agricolo, individuata al foglio 24 parte particella 16 e parte acqua pubblica del Comune di Tresigallo (FE) (mappali demaniali);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 20/11/2017 registrata al PGFE/2017/13228 del 22/11/2017 con cui la sig.ra Franceschini Alberta, C.F. FRNLRT30B45G184F, residente in via Cavallotti n. 102 nel Comune di Ostellato (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all'occupazione alla medesima area demaniale assentita con determina n. 111 del 11/01/2011 dal Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa della Regione Emilia-Romagna;

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 12/02/2024 registrata al PG/2024/26792 del 12/02/2024 con cui la sig.ra Pascale Antonella, C.F. PSCNNL70H46D548G, nella qualità di erede e di rappresentante legale della Ditta Individuale Pascale Antonella, P. IVA 02130610385, con sede legale in via F. Cavallotti n. 102 nel Comune di Ostellato (FE), ha presentato domanda di subentro nell'istanza di rinnovo sopra menzionata per decesso della sig.ra Franceschini Alberta, con contestuale richiesta di variazione in ampliamento della superficie da concessionare;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 59 del 28/02/2024 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara (Nullaosta idraulico Det. Dirigenziale n. 1727 del 03/06/2024 conservato in atti al prot. PG/2024/107895 del 12/06/2024) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

DATO ATTO della richiesta di verifica antimafia effettuata da questo SAC con prot. PR_FEUTG_Ingresso_0055520_20240909 del 09/09/2024:

DATO ATTO che, in data 10/09/2024, la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ha rilasciato, a riguardo della Ditta individuale Pascale Antonella, C.F. PSCNNL70H46D548G e P. IVA 02130610385, la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 111/2011, il

concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 31/12/2023;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2024 in € 151,73 per l'occupazione ad uso agricolo in golena, di cui è già stato versato un importo pari a € 148,47;
- in relazione a quanto sopra esposto, il concessionario deve quindi versare in totale l'importo di € 3,26, versamento che risulta propedeutico al rilascio del rinnovo della concessione in argomento, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 250,00;
- di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 111/2011 in € 125,00 e versato dalla sig.ra Franceschini Alberta in data 30/12/2010;
- di quantificare in € 125,00 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale fino al 31/12/2023;
- in data 20/11/2017 sul c.c.p. n.14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 07/10/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 128,26 comprensivo di:
 - € 3,26 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2024;
 - € 125,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare con variante e cambio di titolarità alla Ditta Individuale Pascale Antonella, C.F. PSCNNL70H46D548G / P. IVA 02130610385, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Po di Volano - risvolta di Medelana, in

area golenale, in Comune di Tresignana (FE), di circa mq 12.870,00, catastalmente identificata al foglio 24 parte mappale 7, parte mappale 16 e parte acqua pubblica (mappali demaniali) per uso agricolo, codice pratica FE17T0047;

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2029**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 09/10/2024 (PG/2024/182456 del 09/10/2024);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2024 in € 151,73, di cui sono dovuti per l'anno in corso € 3,26, avendo già versato un importo pari a € 148,47 per l'anno 2024;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto che la richiedente ha versato:
 - in data 20/11/2017 sul c.c.p. n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
 - in data 07/10/2024 tramite PagoPA l'importo complessivo di € 128,26 comprensivo di:
 - € 3,26 a titolo di quota di canone dovuta per l'anno 2024;
 - € 125,00 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

11. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100/2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

12. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza della concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011;

13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. **Marco Roverati**

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo e cambio titolarità con variante di concessione di area demaniale rilasciata alla Ditta Individuale Pascale Antonella, C.F. PSCNNL70H46D548G / P. IVA 02130610385 (cod. pratica FE17T0047).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al corso d'acqua Po di Volano, individuata al foglio 24 parte mappale 7, parte mappale 16 e parte acqua pubblica in Comune di Tresignana (FE) (mappali demaniali), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a circa mq 12.870,00, è destinata ad uso agricolo in golena.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 151,73 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti

dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

3. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:
 - titolare della concessione;
 - numero identificativo della concessione FE17T0047;
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è

tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 1727 del 03/06/2024 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara:

“1. Il presente nulla osta idraulico è riferito all'uso di area del Demanio Idrico a scopo agricolo, ubicata nell'area golenale sinistra del Po di Volano-risvolta di Medelana, in Comune di Tresignana FE.

2. L'area, della superficie complessiva di ca m2 12.870,00 è catastalmente allibrata su parte della part. 7 (Demanio Idrico), parte della part. 16 (Demanio Idrico) e area alla partita 'acqua pubblica', il tutto nel fg 24 del Comune di Tresignana FE.

3. E' espressamente vietato eseguire, nell'area richiesta in concessione, escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere estranee all'uso per cui è concessa.

4. Ogni modifica allo stato dei luoghi dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T.P.C. - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Ferrara.

5. La Richiedente sarà sempre comunque responsabile del bene utilizzato e della sua custodia, ai

sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.

6. L'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Territoriale di Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni e cedimenti spondali. Questa Agenzia non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti sul rilevato arginale, nei suoi paraggi e nelle pertinenze idrauliche in generale. I lavori finalizzati alla conservazione del bene demaniale sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che il Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ferrara interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

7. La Richiedente è tenuta a consentire, in qualunque momento, il libero accesso e transito nell'area richiesta al personale e ai mezzi di questa Agenzia Regionale per l'attività di controllo e sorveglianza e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. Questa Agenzia, e le Imprese da essa incaricate, non sono responsabili per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora ella non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

8. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T.P.C. – Ufficio Terri-toriale di Ferrara può chiedere all'Agenzia concedente (ARPAE)di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel rilevato arginale o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente.

9. La Richiedente è consapevole che l'area del demanio idrico richiesta è zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

10. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.”

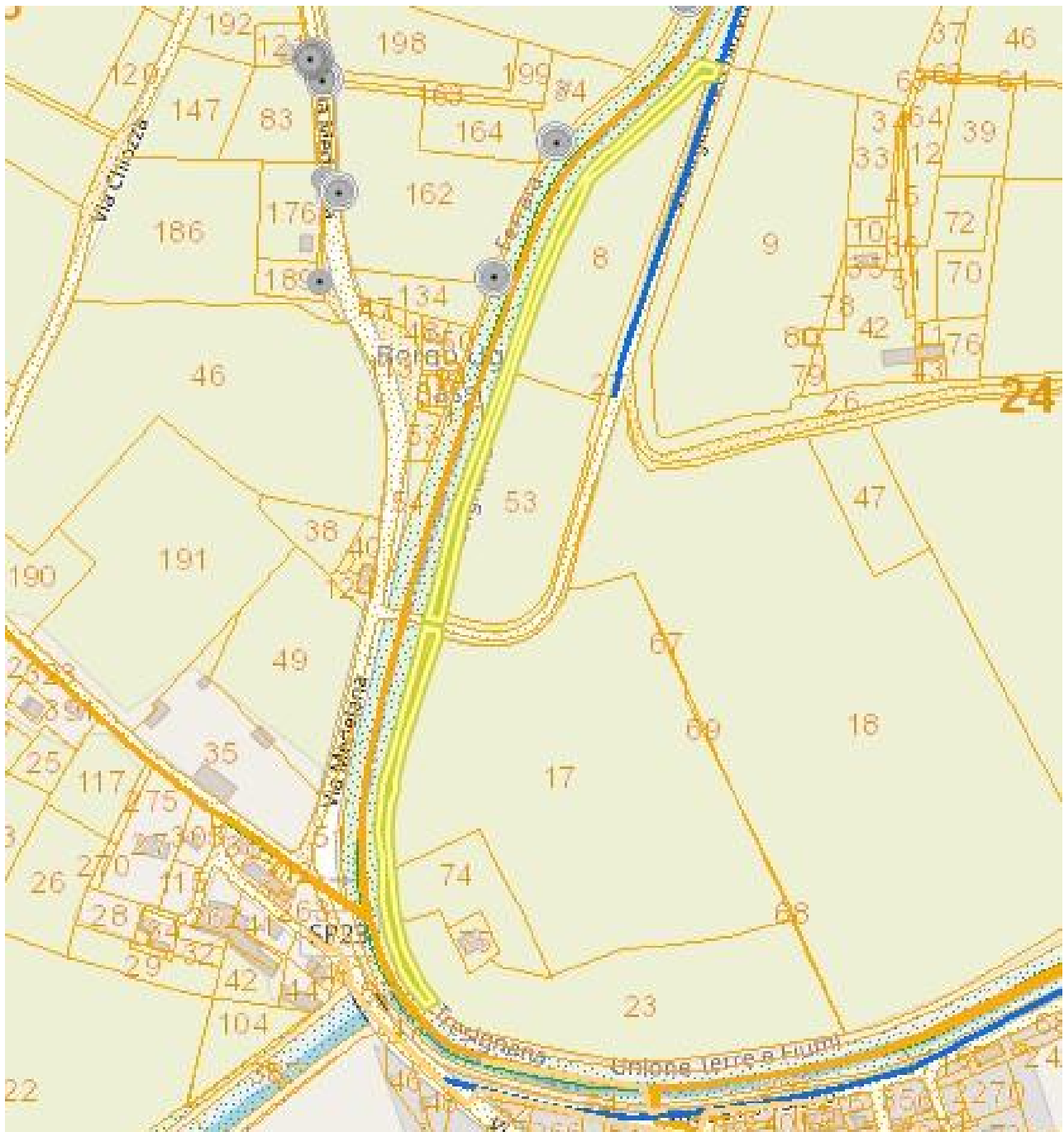
ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate o presenti su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.